

**Sentenza del 04/09/2009 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Roma**  
**Sentenza del 04/09/2009 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Roma**

**Intitolazione:**

RISCOSSIONE - RUOLI: FORMAZIONE - Cartella esattoriale. Iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso contro avviso di accertamento. Illegittimità.

**Massima:**

La cartella esattoriale emessa in conseguenza dell'iscrizione a ruolo delle somme relative ad un avviso di accertamento ancora non deciso dalla Commissione provinciale è illegittima.

**Testo:**

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 24.10.07, il Sig. D'Ambrogio Primo, C.F. DMBPRM44C02H501T, rappresentato e difeso dal Rag. Francesco Mezzacappa, presso il cui studio in Roma, alla Via Scarperia, n. 9 risulta domiciliato ai fini del presente procedimento, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, avverso la cartella di pagamento n. 09720070162645910 relativa ad IVA, IRPEG e IRAP per complessivi 9.988,15, notificata in data 10.10.07.

Eccepisce il ricorrente l'illegittimità dell'atto *de quo* perchè l'iscrizione a ruolo delle somme sarebbe avvenuta in pendenza di ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. RCBH00002 notificato in data 08.06.06, ovvero in violazione dell'**art. 68, D.Lgs. n. 546/1992**, in base al quale il tributo con i relativi interessi può essere iscritto a ruolo nella misura di 2/3 solo dopo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso.

Conclude il ricorrente sostenendo che l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio sulla base dell'**art. 15, comma 1, DPR 602/1973**, sarebbe illegittima; chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese.

In data 28.01.2008 l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 si è costituito in giudizio ed ha presentato proprie controdeduzioni. Sostiene parte resistente che il ricorso non merita accoglimento in quanto i motivi addotti dal contribuente sarebbero illegittimi ed infondati sia nel merito che in diritto. Ribadisce l'Ufficio la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Il collegio giudicante, riunito in Camera di Consiglio in data 10.06.09, ai sensi dell'**art. 35, D.Lgs. n. 546/1992**, ha deliberato di rinviare la decisione al 08.07.09.

In data 08.07.09, la Commissione, sciogliendo la riserva di cui alla Camera di Consiglio del 10.06.09, si è pronunciata nel modo di seguito illustrato.

**Motivi della decisione**

La Commissione, presi in esame gli atti di causa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La cartella di pagamento impugnata nel presente procedimento riguarda l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente, a titolo provvisorio, in pendenza di ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RCBH00002 notificato in data 08.06.06. L'Agenzia delle Entrate ha

operato l'iscrizione a ruolo basandosi sulle disposizioni contenute nell'art. 15, D.P.R. 602/1973. Così facendo il contribuente è stato esposto ad un'obbligazione tributaria provvisoriamente esecutiva prima ancora che il giudice della Commissione Tributaria Provinciale possa essersi espresso in merito alla legittimità ed alla fondatezza dell'accertamento da cui deriva la stessa iscrizione a ruolo. Questa Commissione ritiene, pertanto, anche e soprattutto a garanzia del rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, che l'unica norma applicabile nel caso di specie sia rappresentata dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, come correttamente eccepito dal contribuente. Detta norma, nella misura in cui delinea un sistema di pagamento progressivo delle imposte in presenza di giudizio, è l'unica in grado di garantire che il contribuente proceda ad un graduale pagamento delle imposte dovute fino a quando l'accertamento non diviene definitivo ed è, pertanto, l'unica norma in grado di salvaguardare il contribuente da obbligazioni tributarie che non abbiano ricevuto un primo vaglio critico del giudice preposto.

In merito alle spese di giudizio la Commissione, tenuto conto del comportamento contenzioso delle parti e della materia oggetto del contendere, ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, spese di giudizio compensate.